

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Commissione studi I.C.T.



Circondario del Tribunale di Napoli

Comunicazione telematica lettere di intento - Normativa valida fino a dicembre 2015

A cura delle Dott. Giuseppe Montuori componenti della Commissione I.C.T. ODCEC Napoli

Definizione di esportatore abituale

A decorrere dall'anno di imposta 2005, i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti dei contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nelle **dichiarazioni di intento** da questi ricevute.

La facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta è riservata ai c.d. **“esportatori abituali”**, ovvero coloro (che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero, onde evitare di essere cronicamente a credito di IVA possono richiedere ai loro fornitori di emettere fattura senza addebito di IVA; tale richiesta detta **“lettera d'intento”** avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore), che nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume di affari conseguito nello stesso periodo.

L'art.8 c.1, lett c) D.P.R. n.633/72 stabilisce che costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili ai fini Iva le cessioni (anche tramite concessionari) di beni diversi dai fabbricati e dalle aree fabbricabili, e le prestazioni di servizio rese a soggetti, che avendo effettuato cessioni all'esportazione ed assimilate, o operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite concessionari, o importare beni o servizi, senza pagamento dell'imposta.

Qualificazione di esportatore abituale :

Comunicazione telematica lettere di intento - Normativa valida fino a dicembre

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Esportazioni dirette comprese operazioni triangolari	Art.8 c.1, lett. a) e b) D.P.R.633/72
Cessioni assimilate alle esportazioni effettuate da soggetti per i quali costituiscono l'oggetto dell'attività principale	Art. 8 bis, c.1. D.P.R.633/72
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali	Art. 9 c.1. D.P.R. 633/72
Operazioni con lo stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino	Art.71 c.1. D.P.R.633/72
Cessioni di beni a sedi diplomatiche	Art.72 D.P.R. 633/72
Cessioni intracomunitarie	Art.41 c.1,2,58 c.1 D.P.R.633/72
Cessioni di beni prelevati da un deposito iva con trasporto in un altro stato comunitario	Art. 50 bis c.4 lett. f) D.L. n.331/93
Cessione di beni prelevati da un deposito iva con trasporto al di fuori del territorio comunitario	Art. 50 bis c.4 lett. g) D.L. n.331/93
Margine non imponibile di esportazione di beni usati o soggetti al regime del margine	Art. 37 c.1. D.L. n.41/95

Dopo aver verificato l'acquisizione dello status di esportatore abituale, i soggetti interessati devono quantificare l'ammontare del plafond disponibile.

Per la determinazione delle operazioni che concorrono alla formazione del plafond si rimanda al D.P.R. N.633/72e al D.L. 331/93.

Secondo quanto affermato nella R.M.21.06.1999 n.102/E possono utilizzare il plafond anche i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti. Tale possibilità è riconosciuta agli esportatori abituali, anche agli operatori esteri identificati direttamente ai sensi dell'art.35 ter del D.P.R.633/72.

2) Adempimenti dell'esportatore abituale:

Gli esportatori abituali devono redigere in duplice esemplare un'apposita **dichiarazione di intento** conforme al modello di cui al D.M.6/12/1986, contenente l'attestazione del proprio status di esportatore abituale e deve essere numerata progressivamente con l'indicazione del numero di partita Iva, la conseguente richiesta al fornitore di non applicare l'Iva ai sensi dell'art.8, c.1, lett. c) che può riguardare :

- una sola operazione con il medesimo cedente prestatore;
- un dato periodo di tempo comunque non superiore all'anno solare;
- un ammontare prefissato di operazioni.

Comunicazione telematica lettere di intento - Normativa valida fino a dicembre

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

La suindicata comunicazione deve essere consegnata al cedente/prestatore e presentata in dogana.

L'art.1 c.2, secondo periodo, del D.L. n.746/83 ne prescrive l'obbligo di annotazione entro i 15 giorni successivi all'emissione, (risoluzione n.355803/85 in un apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 633/72 o in una specifica sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi).

Se l'esportatore abituale utilizza integralmente il plafond disponibile deve darne tempestiva comunicazione ai propri fornitori inviando un'apposita revoca della **dichiarazione d'intento** in precedenza trasmessa.

Anche nel caso in cui l'esportatore intenda incrementare l'ammontare del plafond disponibile e' tenuto a inviare una nuova **dichiarazione di intento**.

3) Adempimenti del fornitore:

I fornitori che ricevono tali documenti, sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- registrare il documento
- dare comunicazione all'Amministrazione Finanziaria

La lettera redatta in duplice esemplare deve essere numerata progressivamente dal cedente/prestatore ed annotata nei 15 giorni successivi al ricevimento in un apposito registro dell'art. 39 del D.P.R.633/72.

Gli estremi della **dichiarazione di intento** devono essere indicati nelle fatture emesse che si riferiscono a tale richiesta.

La CTP di Torino n.49/15/11 ha ritenuto che la mancata esposizione in fattura non fa venir meno il regime di non imponibilità dell'operazione in quanto non arreca un pre giudizio all'attività di controllo, ne' incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento dell'Iva.

Il secondo adempimento del fornitore e' invece previsto dall'art.1 c.1, lett. c) ultimo periodo D.L. n.746/83 secondo cui il cedente-prestatore deve comunicare all'agenzia delle entrate i dati contenuti nella **dichiarazione di intento** ricevuta, esclusivamente per via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. La scadenza più' ampia che non e' più' il giorno 16 del mese successivo, ma il termine della prima liquidazione Iva periodica.

4) Compilazione del modello :

La comunicazione dei dati contenuti nelle **dichiarazioni di intento** ricevute, prevista dall'art.1, comma 1, lett. c), del decreto legge 29 dicembre 1983, numero 746, convertito dalla legge 27/02/1984, n.17, come integrato dall'art.1, comma 381, della legge 30/12/2004, numero 311, deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la lettera di intento e' stata ricevuta.

Per la verifica del corretto termine di invio si ricorda che la norma istitutiva parla di dichiarazione ricevuta, pertanto ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui e' **Comunicazione telematica lettere di intento - Normativa valida fino a dicembre**

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

avvenuto il ricevimento della comunicazione. Si consiglia di conservare ed allegare alla **lettera di intento** la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento.

Il modello si compone del frontespizio composto da due facciate, di cui la prima contiene l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali e una seconda in cui sono richiesti i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione e del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica, ed il quadro DI per l'indicazione dei dati contenuti nelle **dichiarazioni di intento** ricevute. In ogni rigo sono riportati i dati di una singola **dichiarazione di intento**, in caso di più' dichiarazioni inviate dallo stesso soggetto occorre compilare più' righe.

E' importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti e' al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'IVA.

5) Trasmissione telematica e ricevuta di avvenuta presentazione:

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

La prova della presentazione telematica della comunicazione e' data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento.

La ricevuta in genere viene rilasciata entro i cinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta in ogni caso l'applicazione di sanzioni che tuttavia sono più' o meno gravi, a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva.

6) Aspetti sanzionatori :

Se il fornitore dell'esportatore abituale intende rettificare o integrare una comunicazione già' trasmessa può' inviarne una nuova completa in tutte le sue parti barrando la casella correttiva nei termini.(circolare n.41/E/05 senza il pagamento di alcuna sanzione).

Se il termine e' già' scaduto invece, il fornitore dell'esportatore abituale può' avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D. Lg. n.472/97.

Il fornitore deve versare la sanzione ridotta pari ad 1/8 dell'Iva non applicata alle cessioni di beni o importazioni di servizi effettuati nei confronti dell'esportatore abituale ed e' necessario che la violazione non sia stata già' contestata, e che non ci siano in corso accessi, ispezioni e verifiche.

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

7) Fac - simile di comunicazione di intento ricevuta e modello di comunicazione di intento da trasmettere all'Agenzia delle Entrate

Supponiamo che la società' invece e' Rossi srl, la cui sede e' in via Ponti Bianchi n.30 in Napoli, e il legale rappresentante risulta essere il sig. Giuseppe Rossi, abbia ricevuto una **dichiarazione di intento** per l'anno 2014 dalla società' Bianchi Spa con p.i.00123456789 , la cui sede e' in Piazza dei Martiri n.30, e che sia valida per le operazioni effettuate nell'anno 2014 dal 01/01 al 31/12. L'intermediario abilitato e' il dott. Montuori Giuseppe.

Si allega una copia di una **dichiarazione di intento** ricevuta e modello di una **dichiarazione di intento** da inviare all'Agenzia delle Entrate: si precisa che in attesa di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, si continua ad utilizzare la modulistica attualmente in uso con provvedimento del 14.03.2005. Al fine di poter consentire la compilazione del predetto modello alla luce della modifica normative intervenuta, il campo contenuto nel frontespizio, denominato periodo di riferimento, potrà' essere compilato utilizzando esclusivamente l'anno di riferimento.

Tale modalità' espositiva potrà' essere adottata nella ipotesi in cui la comunicazione sia effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile, così' come nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.

Riferimenti normativi:

D.P.R. 26.10.1972 n.633 Art.1 D.L.29.12.1983 n.746 Art. 1 cc.381-385 L.30.12.2004 n.311

Prov. Ag. Entrate 14.03.2005 Circ. Ag. Entrate 26.09.2005 n.41/E

Circ. Ag. Entrate 16.03.2005 n.10/E Circ. Ag. Entrate 19.10.2005 n.45/E

Art. 2, c.4 D.L.02.03.2012 n.16 conv. L.26.04.2012 n.44 Ris. Ag. Entrate 01.08.2012 n.82/E

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

MODELLO CONFORME

<p>DICHIARAZIONE DI INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO <small>(Art. 1, lett. c, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17)</small></p>	<p>N. <u>100</u> / ANNO <u>2014</u> <small>attribuito dal dichiarante</small></p>
	<p>N. <u>01</u> / ANNO <u>2014</u> <small>attribuito dal fornitore o prestatore</small></p>

DICHIARANTE			
NUMERO DI PARTITA IVA	00123456789	ATTRIBUITA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI	NAPOLI
PERSONA FISICA			
COGNOME		NOME	
GIORNO	DATA DI NASCITA MESE ANNO	SESSO M F	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA
			PROV. DI NASCITA
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			
BIANCHI SPA			
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	COMUNE
VIA PIAZZA DEI MARTIRI 30		80100	NAPOLI
			PROV. NA

Il sottoscritto, intendendo avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate di acquistare beni e servizi o importare beni senza l'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8c. 1 lett. c) del D.P.R. 633/72, chiede, sotto la propria responsabilità, di acquistare o importare materie prime e/o prodotti finiti

senza addebito della relativa imposta.

Per gli acquisti di beni e servizi effettuati nello Stato, precisa inoltre che la presente dichiarazione ha valore per:
(barrare la casella che interessa)

- la sola operazione specificata
- le operazioni effettuate nell'anno _____ fino a concorrenza di € _____
- le operazioni effettuate nell'anno 2014 per il periodo da

GIORNO	MESE
01	01

 a 31/12

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE			
DOGANA DI			
ovvero			
ALTRA PARTE CONTRAENTE			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero, se PERSONA FISICA, COGNOME e NOME			
ROSSI SRL			
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	COMUNE
VIA PONTI BIANCHI 30		80100	NAPOLI
			PROV. NA

data NAPOLI 01.01.2014

Firma

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI



agenzia entrate

DE DENOMINAZIONE (RAZIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME)

CODICE FISCALE

00123456009

COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE

Periodo di riferimento Anno **2014** Mese

Correttiva nei termini

PARTITA IVA

00123456009

Eventi eccezionali

Persone fisiche

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Data di nascita Sex (barrare la relativa casella)

M F

Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diversa) Domicilio fiscale Comune Frazione, via e numero civico C.a.p.

Stato estero di residenza Codice Stato estero Numero di identificazione IVA Stato estero

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Natura giuridica **02**

Sede legale Comune Provincia (sigla)

NA

Frazione, via e numero civico C.a.p.

80100

VIA PONTI BIANCHI 30

Stato estero di residenza Codice Stato estero Numero di identificazione IVA Stato estero

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) Comune Provincia (sigla)

C.a.p.

RAPPRESENTANTE

Codice fiscale del sottoscrittore **B N C E P P 7 5 C 2 0 e 8 4 5 R** Codice carica Codice fiscale società rappresentante

1

Cognome **BIANCHI** Nome **GIUSEPPE** Sex (barrare la relativa casella)

M F

Provincia (sigla)

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita

20 03 75

Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica Provincia (sigla) C.a.p.

NAPOLI

Frazione, via e numero civico Telefono

VIA PONTI BIANCHI 30

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero dei righi compilati **01** Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario **MNTGPP7SLRL2L8455** N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

31 01 2014 **MONTUORI GIUSEPPE**

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Codice fiscale: 00123456008 Mod. N: 1

QUADRO DI **D11** Numero progressivo assegnato dal soggetto tenuto alla comunicazione 01

Dichiarazioni di intento

Dati relativi al cessionario o committente

Numero progressivo 2 100 Partita IVA 3 00123456488

Cognome/ denominazione 4 BIANCHI SPA Nome 5

Sede legale/domicilio fiscale

Frazione, via e numero civico 6 PIAZZA DEI MARTIRI 30 Comune (o Stato estero) 7 NAPOLI Provincia (sigla) 8 NA Codice Stato estero 9

la dichiarazione si riferisce a:

10 11
una sola operazione per un importo pari a euro

12 13
operazioni fino a concorrenza di euro

14 15 16
X operazioni comprese nel periodo da 01 01 2014 a 31 12 2014

D12 1

2 3

4 5

6 7 8 9

10 11

12 13

14 15 16

D13 1

2 3

4 5

6 7 8 9

10 11

12 13

14 15 16

D14 1

2 3

4 5

6 7 8 9

10 11

12 13

14 15 16

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

8) Considerazioni utili per inviare un documento all'Agenzia delle Entrate:

Il primo passaggio consiste nel controllare il documento. Per presentare un documento in via telematica, e' necessario utilizzare un prodotto che consenta di compilarlo in formato elettronico. E' necessario verificare la coerenza dei dati con le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i vari modelli telematici, utilizzando la procedura che ne consenta di verificare l'eventuale difformità'.

Prima di procedere all'invio, e' necessario aggiungere alcune informazioni che consentano di verificare la provenienza dei dati e di trasformare la rappresentazione degli stessi in modo che possano essere letti soltanto dall'Agenzia delle Entrate (autenticazione).

Una volta che il file e' autenticato occorre procedere al servizio per inviare il file. L'invio puo' ritenersi effettuato solo quando il sistema fornisce in risposta la pagina di conferma della trasmissione che riporta anche il protocollo attribuito all'invio. E' comunque necessario verificare l'esito della trasmissione visualizzando la ricevuta. Si ricorda che le comunicazioni di avvenuta presentazione o di scarto del file, possono essere visualizzate soltanto da chi ha autenticato il file.

- **Disciplina Anno 2016**

Con la nuova disposizione si sono invertiti gli obblighi: ora è l'esportatore abituale che trasmette le lettere d'intento.

A decorrere dal 1 gennaio 2015, la procedura per l'invio e la consegna delle lettere d'intento e' radicalmente modificata. Infatti, l'esportatore e' tenuto a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Successivamente l'esportatore curerà la consegna al fornitore o in Dogana, della **dichiarazione di intento** e della relativa ricevuta di presentazione presso l'agenzia.

Il fornitore sarà pertanto tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'agenzia delle entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art 7, comma 4 bis, del d.lgs. numero 471 del 1977 come riformulato per tener conto delle nuove modalità applicative dell'istituto. Con questo articolo si stabilisce che la comunicazione telematica delle lettere di intento, a partire dal 2015 in poi, sarà effettuata direttamente dall'esportatore abituale. Viene abolito l'obbligo di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute da parte del fornitore dell'esportatore abituale. Una volta inviata la comunicazione, l'agenzia delle entrate rilascia una ricevuta e l'esportatore abituale, per richiedere la non applicazione dell'iva al proprio fornitore/prestatore gli consegna il modello trasmesso telematicamente e la ricevuta.

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Solo dopo aver ricevuto e controllato questi documenti il fornitore/prestatore può emettere fattura senza l'addebito d'iva, con la dicitura operazione non imponibile. Il fornitore che riceve le nuove lettere d'intento può effettuare il riscontro telematico con due differenti modalità direttamente online o tramite il proprio cassetto fiscale.

Nel primo caso si accede al sito dell'agenzia delle entrate inserendo alcuni dati della ricevuta telematica pervenuta all'esportatore abituale; a questo punto se l'esito dell'elaborazione è positivo questo consente l'emissione della fattura in regime di non imponibilità. Si ritiene consigliabile stampare e conservare l'esito della verifica. La verifica tramite cassetto fiscale avviene accedendo alla sezione comunicazioni. Con una nota del 20.05.2015 l'agenzia delle entrate ha chiarito che gli esportatori abituali potranno utilizzare un'unica dichiarazione d'intento anche per più operazioni d'importazione.

La nuova procedura fa decadere l'obbligo di controllare volta per volta ciascuna operazione. Non sarà più obbligatorio presentare in dogana copia della dichiarazione d'intento e relativa ricevuta di presentazione.

In estrema sintesi :

- **P'esportatore abituale** deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
- deve consegnare la **dichiarazione di intento** al fornitore o in dogana insieme alla ricevuta di presentazione della stessa. Con la risoluzione 38/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quanto riguarda le importazioni non è necessario presentare in dogana una lettera d'intento per ogni singola operazione ma è sufficiente una cumulativa trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate e la ricevuta telematica che attesta la relativa trasmissione.
- **Il fornitore** emette la fattura senza iva dopo aver ricevuto dall'esportatore abituale la **dichiarazione di intento** la relativa ricevuta di presentazione e dopo aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.
- **Lo stesso** riepiloga la **dichiarazione di intento** ricevute nella dichiarazione Iva annuale.

Sul sito dell'agenzia delle entrate è possibile attraverso il canale **VERIFICA RICEVUTA DICHIARAZIONE DI INTENTO** e' consentito al fornitore di verificare l'avvenuta presentazione telematica all'agenzia del predetto modello da parte dell'esportatore abituale.

Con il provvedimento del 11.2.2015 l'agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al modello di **dichiarazione di intento** nella sezione dichiarazione, in quanto al campo 1 va indicato il presunto e non più l'effettivo ammontare di imponibile Iva riferito alla singola operazione doganale, preferendo una stima per eccesso piuttosto che per difetto.

Gli importi vanno indicati al centesimo di euro e non più all'unità di euro.

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

La risoluzione 38/E/2015 e' stato aggiornato anche il campo DI per permettere all'esportatore di compilare alternativamente il campo 1 oppure il campo 2, ovvero una sola operazione per un importo fino ad euro, oppure operazioni fino a concorrenza di euro.

Componenti Commissione I.C.T. ODCEC Napoli

Consigliere Delegato	MARIO	MICHELINO
Presidente	VINCENZO	TIBY
Vice Presidente	LUCIA	FIGORE
Vice Presidente	AMELIA	SCOTTI
Segretario	ANNA MARIA	TRAVAGLIONE
Comitato Scientifico	STEFANO	MEER
Componente	ADALGISA	CRISCUOLO
Componente	ANNABELLA	ACUNTO
Componente	ARMANDO	DE ROSA
Componente	CLAUDIO	SICA
Componente	CRESCENZOMASSIMO	RUSSO
Componente	DIODORINA	ANGELINO
Componente	FERDINANDO	RAINONE
Componente	FRANCESCA	DE DOMINICIS
Componente	EMANUELE	IZZO
Componente	GIOVANNI	GRAZIANO
Componente	GIULIA	ZAPPIA
Componente	GIUSEPPE	MONTUORI
Componente	LUCA	PIPOLO
Componente	MARIA	BARLETTA
Componente	MASSIMO	BRANDI
Componente	ROBERTO	PARRILLI
Componente	RENATO	POLISE
Componente	VALERIA	ESPOSITO